

**COMUNE DI LISCATE**  
Città Metropolitana di MILANO

**Collegio dei Revisori**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA  
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 – 2022

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

## Parere del 20 Marzo 2020

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020-2022**

### PREMESSA

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25 febbraio 2020, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Comune di Liscate (MI) per gli anni 2020-2022;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.02.2020, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Liscate (MI) per gli anni 2020-2022;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/07/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione, per il Comune di Liscate per gli anni 2020-2022;
- Richiamata la deliberazione n. 22 del 29/07/2019 di presentazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio Comunale, per il Comune di Liscate per gli anni 2020-2022;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27 settembre 2019, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Liscate per gli anni 2020-2022 ed il verbale n. 7 del 24/09/2019 con il quale il *Collegio dei revisori dei Conti* ha espresso il previsto parere obbligatorio;

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";



b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP SS in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUPS, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - il DUPS è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUPS già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUPS si configura come lo schema del DUPS definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUPS e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUPS e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUPS si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUPS, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUPS deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P.S. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI



L'Organo di revisione ha verificato la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1. A tal proposito evidenzia :

a) che il Programma Triennale lavori pubblici, la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi, la programmazione triennale fabbisogni del personale, piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare non sono stati adottati dall'Ente in quanto tale adempimento viene assolto dall'Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, a cui sono state trasferite tutte le funzioni.

b) la coerenza interna del DUPS con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 14/06/2019 per il quinquennio 2019 - 2024

## CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 6 del 25/2/2020;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **esprime parere favorevole**

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in data 14/06/2019, come da deliberazione n. 13, per il quinquennio 2019-2024, e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;




- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.


**Liscate, 20 marzo 2020**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Rosa Maria Lo Verso**



**Franco Carmagnola**



**Donato Monterisi**